



**N. R.G. 34756/2020**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

**QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati

Dott.ssa	<b>Amina SIMONETTI</b>	Presidente
Dott.ssa	<b>Alima ZANA</b>	Giudice
Dott.	<b>Nicola FASCILLA</b>	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **34756/2020** promossa da:

**MARIA MAZZINO** (C.F. MZZMRA42M41E488D), in persona dell'amministratore di sostegno avv. CUNEO FERNANDO, rappresentata e difesa dall'avv.to BOGGIANO PAOLO ERIC ALBERTO, elettivamente domiciliata tramite PEC avvpaoloboggiano@puntopec.it

**ATTRICE**

contro

**“SOCIETA' IMMOBILIARE PONTE S.R.L.”** (C.F. 00358700102), con il patrocinio dell'avv. BOTTO EDOARDO, elettivamente domiciliata tramite PEC botto.edoardo@pcert.postecert.it

**CONVENUTA**

**CONCLUSIONI**

Per parte attrice:

“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis:

- previa rimessione in istruttoria ed ammissione ed assunzione di prova per interrogatorio formale della convenuta ed escussione sui seguenti capitoli di prova dei testi: Dott. Giampaolo Peirano (Via San Giovanni n. 4/2 in Chiavari) e Dott. Silvio Canepa (Via F.Vinelli n. 9/6 in Chiavari)

- 1) Vero che in data 27.07.2020 la signora Mazzino Maria riceveva una raccomandata inviata dal figlio;
- 2) Vero che al momento dell'apertura della busta – prodotta sub 4 che si rammostra al teste – la stessa risultava priva di contenuto (vuota);
- 3) Vero che in data 29.07.2020 la signora Mazzino Maria riceveva una raccomandata inviata dal figlio in data 27.07.2020;





- 4) Vero che al momento dell'apertura della busta la stessa conteneva una proposta di acquisto relativa ad un immobile sito in Lavagna Corso Buenos Ayres 140, come risulta dalla produzione sub 6 che si rammostra al teste;
  - 5) Vero che in data 12.08.2020 la signora Mazzino Maria riceveva una raccomandata inviata dal figlio in data 07.08.2020;
  - 6) Vero che al momento dell'apertura della busta la stessa conteneva una proposta di acquisto di una cava in Borghetto Vara, come risulta dalla produzione sub 7 che si rammostra al teste;
  - 7) Vero che della consulenza fiscale, commerciale e della tenuta dei libri della società si è sempre occupato da oltre venticinque anni, il Dott. Giampaolo Peirano.
  - 8) Vero che in data 18.09.2020 il Dott. Giampaolo Peirano comunicava alla signora Mazzino Maria che sulla pec della Società Immobiliare Ponte era pervenuta una ricevuta di avvenuta presentazione in via telematica all'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano di un atto di "*nomina/conferma amministratori*" ed una ricevuta di presentazione di un'ulteriore atto di "*modifica poteri/revoca liquidatori*".
  - 9) Vero che in data 18.09.2020 il Dott. Peirano contattava telefonicamente il Dott. Silvio Canepa per chiedergli delucidazioni in merito alle pratiche da lui presentate al Registro delle Imprese per conto della Società Immobiliare Ponte Srl.
  - 10) Vero che in tale occasione il Dott. Canepa riferiva al Dott. Peirano di essere stato contattato da un avvocato che gli aveva chiesto di effettuare le registrazioni di cui al capitolo precedente.
- Dichiarare nulla ed annullare e/o dichiarare comunque invalida la delibera assunta in data 03.09.2020 dall'assemblea della società Immobiliare Ponte Srl e – tutti gli atti e le delibere connesse e conseguenti – con la quale è stata deliberata a maggioranza la nomina quali amministratori e componenti del consiglio di amministrazione della società Immobiliare Ponte Srl dei signori Gotelli Massimo e Guerreschi Leila con un mandato di durata triennale a decorrere dalla data della delibera e comunque in prorogatio fino alla nuova nomina degli amministratori, nonché la liquidazione degli immobili di proprietà della medesima società.
- Vinte le spese.”

Per parte convenuta:

“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis:

- preliminarmente accertare e dichiarare l'improponibilità e/o l'improcedibilità dell'azione giudiziaria promossa da controparte, ovvero l'incompetenza dell'autorità giudiziaria adita, per effetto della clausola compromissoria contenuta all'art. 17 dello Statuto di Società Immobiliare Ponte S.r.l., estesa sia alle controversie tra soci, sia alle controversie tra soci e società;
- nel merito respingere il ricorso e la domanda della sig.ra Mazzino Maria volta, previa sospensione l'efficacia della delibera assunta dall'assemblea in data 3/9/2020, a dichiarare detta delibera nulla e/o annullare e/o dichiararla comunque invalida unitamente a tutti i successivi atti e delibere posti in essere dagli organi sociali;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre alla rifusione delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi liquidati.

In via istruttoria Società Immobiliare Ponte S.r.l. insite anche in questa sede:

- per l'ammissione di prova per interpellò della sig.ra Mazzino Maria e testi, come meglio indicati in calce ad ogni capitolo di prova sui seguenti capitoli, già formulati in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., non ammessi dall'Ill.mo Tribunale adito:



1) Vero che in data 7/8/2020 il Geom. Ghiorzo Sergio per conto del sig. Gotelli Massimo inseriva in una busta la convocazione dell'assemblea di Società Immobiliare il Ponte (doc. 10 fascicolo società resistente) unitamente all'allegata documentazione del Banco di Desio e della Brianza spa relativa alla posizione debitoria di SIMI, srl consistente in una transazione intercorsa tra detta ultima società e la banca di cui sopra. (doc.12 fascicolo società resistente). (interpello e teste Geom. Ghiorzo Sergio residente in Cogorno).

2) Vero che detta busta veniva chiusa e spedita con R.A.R. dal Geom. Ghiorzo Sergio per conto del sig. Gotelli Massimo alla sig.ra Mazzino Maria presso la residenza della stessa in Lavagna Corso Buenos Aires 146/26 (doc. 11 fascicolo società resistente) . (interpello e teste Geom. Ghiorzo Sergio residente in Cogorno).

3) Vero che in un fattispecie relativa alla locazione di un'autorimessa / deposito sita in Borgo Val di Taro (PR) di proprietà della scrivente società caratterizzata da affitto in nero percepito da Mazzino Maria, la stessa incaricava il figlio Gotelli Massimo di asportare da detto immobile i beni ivi presenti riferendo che non era in corso alcun contratto di locazione.

(interpello e testi avv. Andrea Cantoni di Parma e Tozzi Lorenzo di Borgo Val di Taro conduttore in nero dell'autorimessa).

4) Vero che successivamente solo a seguito della querela sporta dal conduttore in nero dell'autorimessa de qua per l'asportazione di un'autovettura e di diverse gomme per auto, emergeva l'esistenza del contratto del contratto locazione di cui sopra, nonostante che la sig.ra Mazzino Maria continuasse a negare anche dinnanzi all'autorità giudiziaria, dette circostanze (interpello e testi avv. Andrea Cantoni di Parma e Tozzi Lorenzo di Borgo Val di Taro conduttore in nero dell'autorimessa).

5) Vero che Mazzino Maria con dichiarazione del 15/12/2019 (doc. 9) rilasciata agli attuali amministratori, rispettivamente figlio e nuora della predetta, affermava di voler lasciare la presidenza dell'amministrazione della scrivente società ai predetti Massimo Gotelli e Leila Guerreschi. (interpello).

– per l'escussione in controprova su eventuali capitoli di prova avversari, che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà ammissibili, dei testi sopra indicati signori Geom. Ghiorzo Sergio residente in Cogorno Via Privata G.B. Rocca n.1/A; avv. Andrea Cantoni del Foro di Parma; sig. Tozzi Lorenzo residente in Borgo Val di Taro”.

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

1) Con citazione ritualmente notificata Maria Mazzino ha convenuto in giudizio Società Immobiliare Ponte s.r.l. allegando che:

- l'attrice era titolare del 50% delle quote della “Società Immobiliare Ponte srl”;
- la compagine sociale era composta, oltre che dalla attrice, anche da Gotelli Massimo, titolare del 25% delle quote e dalla moglie di quest'ultimo Guerreschi Leila, titolare dell'ulteriore 25%;
- la società era amministrata da un C.d.A., nominato il 30/11/2016 per tre anni e che operava in regime di *prorogatio*, composto da due membri: la attrice che ne era presidente; il figlio, Gotelli Massimo, vice presidente;
- la Società, sotto il profilo commerciale, contabile, fiscale e societario, da oltre venticinque anni era seguita dal Dott. Giampaolo Peirano, Dottore Commercialista, con studio in Chiavari, Via San





Giovanni 4, che aveva sempre provveduto, su indicazione dei legali rappresentanti, a predisporre le convocazioni delle assemblee, i relativi verbali ed alla tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili;

- da tempo sussistevano alcuni contrasti tra l'attrice ed il figlio circa l'amministrazione della Società ed in relazione ad alcuni atti di gestione compiuti da quest'ultimo, inopportuni ed in contrasto con l'oggetto sociale ed il limite statutario degli atti di ordinaria amministrazione;
- in data 27/7/2020 veniva recapitata alla Signora Mazzino una busta raccomandata speditale dal figlio, ma che era vuota;
- rilevato ciò Maria Mazzino tentava più volte, invano, di contattare il figlio sulla sua utenza telefonica senza esito;
- l'attrice si determinava quindi a chiedere spiegazioni al figlio scrivendogli una lettera, che veniva regolarmente ricevuta da Massimo Gotelli in data 29/7/2020, ma senza riscontro;
- successivamente pervenivano all'attrice due ulteriori lettere raccomandate inviate dal figlio: a) la prima, inviata il 27/7/2020 e ricevuta il 29/7/2020, contenente una proposta di acquisto relativa ad un immobile sito in Lavagna, Corso B. Ayres 140; b) la seconda, inviata da Massimo Gotelli il 7/8/2020 e pervenuta in data 12/8/2020, contenente una proposta di acquisto di una casa in Borghetto Vara, proposta formulata da Roberto Pelliccia, nella qualità di legale rappresentante della "Luca Marmi s.r.l.s.", nei confronti della "Edilriviera s.n.c.", i cui unici soci sono Gotelli Massimo e Mazzino Maria;
- in data 18/9/2020 Giampaolo Peirano comunicava all'odierna attrice che sulla casella pec della Società Immobiliare Ponte srl - i cui messaggi vengono automaticamente girati per conoscenza al predetto professionista - era pervenuta una ricevuta di avvenuta presentazione in via telematica all'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano di un atto di "nomina/conferma amministratori" ed una ricevuta di presentazione di un ulteriore atto avente quale oggetto "modifica poteri/revoca liquidatori". Tali atti risultavano depositati dal Dottore Commercialista Silvio Canepa di Chiavari;
- poiché la attrice non sapeva nulla al riguardo il Dott. Peirano effettuava un accertamento presso il Registro delle Imprese e risultava che si era tenuta un'assemblea della Società; il professionista provvedeva quindi ad estrarre il relativo verbale e a telefonare al Dott. Silvio Canepa per chiedergli delucidazioni al riguardo. Quest'ultimo riferiva di essere stato contattato da un avvocato che gli aveva chiesto di effettuare i depositi anzidetti. Il 21/9/2020 il Dott. Canepa trasmetteva via e-mail al Dott. Peirano il verbale di assemblea del 3/9/2020 ed il verbale del C.d.A. del 4/9/2020 per l'aggiornamento dei libri sociali;





- dal verbale emergeva che l'assemblea ordinaria dei soci della *Società immobiliare Ponte srl* si era riunita in seconda convocazione in data 3/9/2020 per deliberare sul seguente punto dell'ordine del giorno: *"1) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione con mandato di durata triennale a decorrere dalla data di assemblea e con prorogatio fino alla nuova nomina degli amministratori; 2) valutazione della situazione finanziaria della società caratterizzata da criticità continua nella gestione degli immobili, anche in relazione all'obbligazione di pagamento di Società di Investimento Mobiliari e Immobiliari S.I.M.I. srl, da adempiere entro il 15 gennaio 2021 in favore di Banco di Desio e della Brianza S.p.a.; 3) varie ed eventuali;*
- nella data anzidetta, in assenza della attrice, l'assemblea assumeva, all'unanimità dei presenti, le seguenti delibere *"1) Con riferimento al primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente comunica ai presenti che, essendo scaduto il mandato del consiglio di amministrazione, necessita il rinnovo dell'organo amministrativo. L'assemblea dei soci prende atto e ringrazia per l'opera svolta dai Consiglieri. I soci discutono della situazione e dopo un attento esame deliberano nominano quali amministratori il Signor Gotelli Massimo e la Signora Guerreschi Leila. I predetti andranno a comporre il Consiglio di Amministrazione. All'organo amministrativo nominato si assegna un mandato di durata triennale a decorrere dalla data odierna, e comunque in prorogatio fino alla nuova nomina degli amministratori. I poteri in seno al nuovo organo amministrativo verranno definiti con separata riunione del Consiglio di Amministrazione. 2) Con riferimento al secondo punto dell'ordine del giorno, l'assemblea all'unanimità invita gli amministratori a liquidare gli immobili di proprietà che al momento producono passività";*
- dal verbale dell'assemblea ordinaria del 3/9/2020 e dal verbale del C.d.A. risultava che entrambe le assemblee si erano tenute nello studio dell'Avv. Edoardo Botto, sconosciuto all'istante e sconosciuto sino ad allora alla Società. Detti verbali, inoltre, erano stati depositati al Registro delle Imprese in data 17/9/2020 dal Dott. Silvio Canepa, Commercialista in Chiavari, che mai aveva avuto rapporti con la Società; contestualmente era stata depositata dallo stesso professionista una variazione dell'oggetto sociale che era stato esteso alla *"compravendita di beni immobili effettuata su beni propri"*;
- alla attrice non era mai stato comunicato l'avviso di convocazione della assemblea;
- infine, Massimo Gotelli non aveva i poteri per convocare l'assemblea in base alle disposizioni statutarie.

Con il presente giudizio l'attrice ha formulato le seguenti conclusioni:





*“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, per le causali e i titoli di cui alla narrativa, previa sospensione dell’efficacia esecutiva della delibera 3/9/2020, dichiarare nulla e/o annullare e/o dichiarare comunque invalida la delibera impugnata –e tutti gli atti e le delibere connesse e conseguenti- adottata in data 3/9/2020 dall’assemblea della Società Immobiliare Ponte srl -punti 1 e 2- con la quale è stata deliberata a maggioranza la nomina quali amministratori e componenti del Consiglio di Amministrazione della Società Immobiliare Il Ponte srl dei Signori Gotelli Massimo Guerreschi Leila con un mandato di durata triennale a decorrere dalla data della delibera, e comunque in prorogatio fino alla nuova nomina degli amministratori, nonché la liquidazione degli immobili di proprietà della medesima società”.*

1).1 Si è costituita la società convenuta eccependo:

- l’incompetenza del Tribunale in favore del collegio arbitrale ai sensi dell’art. 17 dello Statuto;
- nel merito, l’infondatezza delle domande attoree.

1).2 Successivamente alla concessione dei termini, si costituiva in giudizio l’avv.to Fernando Cuneo in qualità di amministratore di sostegno dell’attrice, nominato in forza di provvedimento del Tribunale di Genova. Quindi le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e la causa, spirati in data 27 febbraio 2023 i termini per il deposito delle memorie di replica, perveniva al Tribunale per la decisione.

2) Occorre preliminarmente osservare come la clausola compromissoria di cui all’art. 17 dello statuto della società convenuta è da considerarsi inefficace in quanto in contrasto con l’art. 34 del d.lgs. 5/2003.


Invero, l’articolo citato prevede che:

*“1. Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell’articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.*

*2. La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.*

*3. La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.*





4. *Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro.*

5. *Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.*

6. *Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.*”

La Corte di Cassazione ha più volte affermato che “*La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale, non adeguandosi alla prescrizione dell'art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla anche ove si tratti di arbitrato irrituale.*” (cfr. Cass. Sez. 1, **Sentenza n. 3665 del 17/02/2014**; conf. Sez. 1, **Sentenza n. 15841 del 28/07/2015**).

Nel caso di specie, la clausola statutaria prevede che in caso di controversie tra soci o tra socio e società, i componenti del collegio arbitrale sono nominati uno per parte e solo il terzo, in caso di mancato accordo, verrebbe nominato dal Presidente del Tribunale di Milano.

Pertanto, l'eccezione di incompetenza formulata dalla parte convenuta deve essere disattesa per contrarietà dell'articolo 17 dello statuto della società convenuta all'art. 34 d.lgs 5/2003, considerata norma imperativa inderogabile.


Venendo al merito, parte attrice deduce due profili di invalidità della delibera del 3 settembre 2020.

Sotto un primo profilo, viene contestata l'omessa convocazione dell'attrice per la citata assemblea.

Sul punto, occorre innanzitutto ricordare che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “*Ai sensi dell'art. 1335 c.c., la dichiarazione unilaterale comunicata mediante lettera raccomandata si presume ricevuta (e quindi conosciuta nel suo contenuto), pur in mancanza dell'avviso di ricevimento, sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, sicché incombe sul destinatario l'onere di provare l'asserita non corrispondenza della dichiarazione ricevuta – perché la raccomandata non conteneva alcun atto o conteneva un atto diverso – rispetto a quella indicata dal mittente, non potendo il destinatario limitarsi ad una generica contestazione dell'invio della raccomandata medesima.*” (cfr. Cass. Sez. 1, **Sentenza n. 22687 del 28/09/2017**).

Peraltro sulla questione sono intervenute la Sezioni Unite della Cassazione secondo cui “*Salvo che*





*l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l'assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall'atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non abbia affatto ricevuto l'avviso di convocazione o lo abbia ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all'adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito.” (cfr. Cass. SSUU **Sentenza n. 23218 del 14/10/2013**).*

Nel caso di specie, parte attrice non ha contestato la ricezione del plico in data 12 agosto 2020, bensì ne ha contestato il contenuto, ossia che all'interno non era stata rinvenuta la convocazione all'assemblea del 3 settembre 2020 bensì una proposta di acquisto di un immobile.

L'onere della prova rispetto a tale allegazione era a carico dell'attrice, che però non è riuscita a dimostrare la circostanza.

L'unico soggetto in grado di riferire in via diretta era Giulio Gotelli, coniuge dell'attrice, deceduto in corso di causa il quale sentito in qualità di informatore in sede di subprocedimento incidentale di sospensione della delibera, nulla ha riferito circa il plico ricevuto in data 12 agosto 2020, riuscendo a confermare soltanto i fatti relativi alla prima busta ricevuta dall'attrice, che era stata rinvenuta vuota.


Al contrario, l'informatore indicato dalla società, Sergio Ghiorzo, ha confermato che la lettera di convocazione l'aveva scritta personalmente al p.c. su dettatura di Massimo Gotelli e che egli stesso aveva messo dentro la busta sia l'avviso che il documento 12 di parte convenuta (atto di transazione 4 ottobre 2019 tra banca di Desio e della Brianza e SIMI s.r.l., controllata della convenuta).

Sergio Ghiorzo ha anche specificato di avere poi spedito la convocazione di persona recandosi in posta.

Alla luce di tali dichiarazioni, del tutto irrilevanti risultano le ulteriori istanze di prova orale formulate dall'attrice, in quanto è pacifico che gli ulteriori testi indicati non erano presenti al momento dell'apertura della busta recapitata in data 12 agosto 2020, per cui nessuna utilità processuale avrebbe avuto la scelta di sentirli.

Con il secondo motivo, parte attrice ha dedotto la annullabilità della delibera impugnata in quanto Massimo Gotelli non aveva i poteri per convocare l'assemblea in base allo statuto della Società immobiliare Ponte s.r.l..





Premesso che la contestazione formulata dall'attrice in citazione non risulta in alcun modo specificata, rileva in primo luogo il Tribunale come dallo statuto non emerga alcuna norma dalla quale far derivare la illegittimità della convocazione dell'assemblea ad opera di Massimo Gotelli, socio e componente del consiglio di amministrazione della società convenuta.

Mancando una specifica disposizione statutaria, occorre applicare nel caso di specie l'art. 2479 bis c.c., che prevede al primo comma che *“L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese.”*

In ogni caso, la Corte di Cassazione ha specificato che qualora sia stato violato il procedimento relativo alla decisione del consiglio di amministrazione di convocare l'assemblea dei soci, l'eventuale invalidità di tale procedimento non si estende in automatico alle deliberazioni dell'assemblea dei soci, trattandosi di procedimenti separati e autonomi.

Invero, la Cassazione ha chiarito che *“La deliberazione dell'assemblea di una società di capitali, convocata su deliberazione del consiglio di amministrazione assunta all'esito di una riunione cui un suo componente non sia stato convocato, non è inesistente, nulla od annullabile, trattandosi di mera irregolarità, perché il vizio della deliberazione consiliare di convocazione dell'assemblea non può riflettersi, come causa d'inesistenza o d'invalidità, sulle deliberazioni dell'assemblea dei soci, quando essa sia stata convocata dagli amministratori, a norma dell'art. 2366 cod. civ., con atto per certo riferibile alla volontà dell'organo amministrativo collegiale, così che esista una convocazione dell'assemblea nel suo essenziale schema giuridico (atto ricettizio, con il quale il socio viene avvisato della data e del luogo della riunione), dovendo escludersi che sulle formalità della convocazione si riflettano, per proprietà transitiva, le eventuali irregolarità interne al distinto procedimento di deliberazione del consiglio di amministrazione.”* (cfr. Cass. Sez. 1, *Sentenza n. 259 del 12/01/2010*).

Con la conseguenza che se la decisione di convocazione dell'assemblea dei soci sia stata presa nell'ambito di un vizio deliberativo del consiglio di amministrazione, tale vizio non comporta alcuna conseguenza rispetto alla legittimità dell'assemblea dei soci, purché siano state rispettate le modalità formali di convocazione dell'assemblea dei soci previste nello statuto oppure, nel caso di s.r.l., in base al già richiamato art. 2479 bis c.c..





Conseguentemente, anche il secondo motivo di impugnazione è infondato.

**3)** Le spese seguono la soccombenza. Pertanto il Tribunale condanna l'attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 4.000,00 per compensi (scaglione indeterminabile – complessità bassa: fase di studio € 900,00; fase introduttiva € 600,00; fase istruttoria € 900,00; fase decisionale € 1.600,00), oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.

Per gli stessi motivi parte attrice deve essere condannata a rifondere alla parte convenuta le spese della fase incidentale di sospensione della delibera impugnata, conclusasi con il rigetto.

Pertanto il Tribunale condanna l'attrice a rifondere alla parte convenuta le spese sostenute per la fase cautelare che si liquidano in complessivi € 2.000,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

**1. respinge** le domande attoree;

**2. condanna** l'attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 4.000,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge;

**3. condanna** l'attrice a rifondere alla parte convenuta le spese sostenute per la fase cautelare che si liquidano in complessivi € 2.000,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.

Milano, 16 marzo 2023

Il giudice relatore ed estensore  
dott. Nicola Fascilla

Il Presidente  
dott.ssa Amina Simonetti

